

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA


**I.C. "DON TONINO BELLO"**

Via Sen. Sylos Labini – 70032 Palombaio-Bitonto (BA)

Codice Meccanografico BAIC80800A.

PE:BAIC80800A@istruzione.it

PEC:BAIC80800A@pec.istruzione.it



Prot. n. 2593/VI-09

Al personale tutto

Palombaio, 23/09/2020

All'albo

Oggetto: Valutazione del rischio per la gravidanza ed il puerperio (D.lgs. 151/01).

Il Decreto Legislativo n°151 del 26 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°96 del 26 aprile 2001, prevede la tutela della lavoratrice sia prima del parto, dal momento dell'accertamento della gravidanza, sia oltre il parto, sino ai 7 mesi di vita del bambino.

Premessa fondamentale al citato Decreto è quanto riportato nella comunicazione della Commissione Europea del 5 ottobre 2000 "La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana".

La gravidanza è un momento della vita di una lavoratrice in cui condizioni le di lavoro normalmente accettabili possono non esserlo più; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela sino al settimo mese di vita del bambino.

In gravidanza vari fattori di rischio lavorativo possono comportare, in rapporto al periodo in cui avviene l'esposizione, danni alla salute della donna ed effetti sullo sviluppo del feto (in particolare nelle prime nove settimane dal concepimento).

I fattori di rischio lavorativo possono essere di tipo amministrativo con riguardo a tutti i settori produttivi (posture, orario di lavoro, lavoro notturno), di natura fisica (movimentazione manuale dei carichi, da radiazioni,...), legato anche all'imprevedibilità dei comportamenti dei bambini piccoli, di tipo chimico (divieto assoluto di esposizione a sostanze e preparati classificati ed etichettati come tossici, corrosivi, infiammabili, esplosivi, nocivi ed irritanti con specifiche frasi di rischio), di potenziale contrazione di malattie infettive (assistenza ai malati, contatto con materiale biologico, contatto in comunità infantili).

Una valutazione di rischio chimico, (ai sensi del D.lgs. 25/02), pur se in situazione di rischio "moderato", risulta non compatibile con la gravidanza e l'allattamento (**la compatibilità implica completa assenza di rischio**).

Qualora la situazione lavorativa sia non a rischio, è possibile, su istanza della lavoratrice e dietro presentazione di certificazione medica di compatibilità delle mansioni lavorative svolte, che la lavoratrice presti la sua attività lavorativa sino all'ottavo mese di gravidanza.

Se la lavoratrice è in stato di gravidanza, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per evitarne l'esposizione al rischio modificandone, di conseguenza, sia pur temporaneamente, le condizioni e/o l'orario di lavoro; ove ciò non sia possibile per motivi

di tipo organizzativo o produttivo, è possibile l'assegnazione della lavoratrice a mansioni non a rischio anche di tipo inferiore (con mantenimento della stessa retribuzione e qualifica lavorativa), dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro; in ultima analisi, qualora si sia di fronte ad assenza di mansioni compatibili il datore di lavoro chiede alla Direzione Provinciale del Lavoro di attivare la procedura per l'allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro.

Durante la gravidanza bisogna evitare la movimentazione manuale dei carichi dove per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato con "regolarità" e non in modo del tutto "occasionale"; ad esempio nella scuola dell'infanzia, la "movimentazione" dei bambini è un fattore di rischio e pertanto deve essere evitata (abbassando, nei limiti del possibile, il livello di rischio).

Qualora l'indice di rischio (calcolato tramite il metodo Niosh) sia compreso tra 0,75 ed 1 è opportuno che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla movimentazione manuale dei carichi, caso per caso, con l'utilizzo di pause e di ritmi di lavoro meno intensi.

Pertanto onde procedere ad un'attenta valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, bisogna, prima di tutto, "identificarli".

Una volta che gli stessi sono identificati bisogna stabilire se sono considerati pregiudizievoli per la donna e per il bambino. Se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.lgs.151/2001 rientrano tra quelli vietati, se invece sono compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali e quantitative.

### ***Rischi presenti negli ambienti di lavoro e gravidanza / allattamento***

Per le collaboratrici scolastiche sono ipotizzabili, in funzione della sede di lavoro, rischi legati all'utilizzo del materiale di pulizia (detersivi come pure altre sostanze a rischio di natura chimica), al potenziale sollevamento o movimentazione di bambini o lo spostamento di suppellettili, alla postura da tenere (esigenza di lavorare in piedi per la maggior parte del proprio orario di lavoro), alla vita di contatto in comunità infantili con il potenziale rischio di contrarre malattie infettive, all'uso del fotocopiatore.

Alcune delle citate situazioni possono riguardare anche il personale docente (in particolare la prestazione di attività lavorativa a contatto con gli alunni di piccola età ed il conseguente rischio di contrarre malattie infantili, quali la rosolia).

Per il personale amministrativo sono riscontrabili situazioni di rischio specifico legate all'uso di videoterminali secondo la definizione del D.lgs. 626/94 e successive modifiche; il rischio è essenzialmente legato alla postura assisa fissa.

Per tutto il personale ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dal viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza; tale aspetto non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Considerato quanto riportato in premessa, al fine di tutelare le gestanti e le puerpere sino al settimo mese dopo il parto

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'art.4, comma 1, del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il TU 81/08;

**VISTO** l'art. 11 del D.lgs. 151/01;

## **DETERMINA**

### **Art.1 – Valutazione dei rischi**

#### **a) Personale tutto**

##### **Pendolarismo:**

##### Fattori di rischio

- Distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno);
- Tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno);
- Numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi);
- Caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

#### **b) Personale amministrativo**

**Videoterminalista secondo la definizione del D.lgs. 626/94 e successive modifiche:**

##### Fattori di rischio

- Postura assisa fissa;

#### **c) Personale docente e collaboratrici scolastiche che operano nella scuola dell'infanzia:**

##### Fattori di rischio

- Sollevamento / movimentazione di bambini;
- Postura da tenere (esigenza di lavorare in piedi per la maggior parte del proprio orario di lavoro);

- Vita di contatto in comunità infantili con il potenziale rischio di contrarre malattie infettive;
- Limitatamente alle docenti di sostegno che operano con alunni diversamente abili, per l'esigenza di contenere gli alunni ipercinetici e/o iperattivi;
- Limitatamente alle collaboratrici scolastiche, uso di detersivi e/o di altre sostanze chimiche per la pulizia dei locali e degli arredi;
- Limitatamente alle collaboratrici scolastiche, spostamento di suppellettili;

**d) Personale docente e collaboratrici scolastiche che opera nella scuola primaria**

**Fattori di rischio**

- Postura da tenere (esigenza di lavorare in piedi per la maggior parte del proprio orario di lavoro);
- Vita di contatto in comunità di adolescenti con il potenziale rischio di contrarre malattie infettive;
- Limitatamente alle docenti di sostegno che operano con alunni diversamente abili, per l'esigenza di contenere gli alunni ipercinetici e/o iperattivi;
- Limitatamente alle collaboratrici scolastiche, uso di detersivi e/o di altre sostanze chimiche per la pulizia dei locali e degli arredi;
- Limitatamente alle collaboratrici scolastiche, spostamento di suppellettili.

**Art.2 – Misure di prevenzione protezione.**

**Pendolarismo:**

- Un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza;
- Tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due dei fattori di rischio.

**Videoterminalista:**

- Mese anticipato secondo il D.lgs. 151/01 art. 17, comma 1.

**Docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e docenti di sostegno:**

- Compatibilmente all'organizzazione del servizio potranno essere adibite ad attività di non insegnamento (ad esempio, alla gestione della biblioteca di Istituto, distribuzione dei sussidi didattici, ecc.) utilizzati in compiti di supporto all'attività educativo-didattica, ovvero assegnati alla realizzazione di

specifici progetti didattici che non presentino i rischi specificati nell'art 1. Qualora non sia possibile un siffatto utilizzo verrà chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di attivare la procedura per l'allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro.

FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Rischio biologico (docenti di sostegno)	Anche post	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 4
Eventuale rischio di reazioni improvvise e violente (docenti di sostegno)	Anche post (se il rischio sussiste)	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 4
Rischio biologico (docenti non di sostegno)	Solo pre (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia)	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 1 allegato b
Rischio biologico (docenti non di sostegno)	Per tutta la durata Dell'epidemia (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 4
Fatica fisica Posture incongrue	Anche post	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 4

#### **Collaboratrici scolastiche**

- Qualora l'organizzazione del servizio lo consenta, potranno essere utilizzate per i seguenti servizi:
  - Sorveglianza ed accoglienza degli studenti e dell'utenza;
  - Sorveglianza nei corridoi durante le ore di lezione;
  - Sorveglianza degli alunni nelle classi in caso di momentanea e giustificata assenza del docente;
  - Spazzamento dei locali senza l'uso di prodotti chimici;
  - Spolvero delle suppellettili, lavagne comprese, senza l'uso di prodotti chimici;
  - Riassetto dei bagni senza ricorrere all'uso di detersivi o di altre sostanze chimiche;
  - Asciugatura dei pavimenti dei bagni dopo l'intervallo e la refezione, lavaggio degli stracci senza l'uso di detersivi;
  - Raccolta buoni pasto;

FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Postura eretta Fatica fisica	Solo pre	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 1 Allegato a lett. G
Rischio chimico	Anche post se si utilizzano sostanze pericolose o se la lavoratrice presenta patologie allergiche	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 1 allegato a lett. A
Postura eretta Movimentazione carichi	Anche post	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 4
Rischio chimico	Anche post se si utilizzano sostanze pericolose o se la lavoratrice presenta patologie allergiche	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 1 Allegato a lett. A
Rischio Biologico	Anche post	D.lgs. 151/01 art. 7 comma 4

### Art. 3 – Campo di applicazione.

Le misure di cui al presente decreto si applicano alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

### Art. 4 – Informazione.

Fatta salva la tutela della privacy delle gestanti è opportuno che le stesse, **considerato il rischio legato alla prestazione di attività lavorativa a contatto con gli alunni nelle comunità scolastiche ed il conseguente rischio di contrarre malattie infantili (es. virus della rosolia)**, procedano alle analisi di rito per verificare che siano sufficientemente protette contro tale agente dal proprio stato di immunizzazione;

Ai sensi dell'art.8 del D.lgs. 151/01 solo le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti sono obbligate a comunicare al proprio datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.


**Tuttavia, si raccomanda vivamente a tutte le lavoratrici di comunicare il proprio stato di gravidanza, non appena accertato, al fine di poter attuare le misure di prevenzione e protezione previste nel presente documento.**

Con il presente Decreto le lavoratrici in stato di gravidanza vengono informate sui rischi in cui possono incorrere sul posto di lavoro, sulle misure adottate dalla scuola per prevenire i rischi alla lavoratrice e al nascituro, sulle procedure da seguire per evitare rischi sia in gravidanza che entro i primi 7 mesi di vita del bambino.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele BONASIA



Il RSPP  
Prof. Giuseppe LABOMBARDA



Il RLS  
Prof. Emanuele MODUGNO

